

# TITOLO I

## ELEMENTI COSTITUTIVI ED ADEMPIMENTI ELETTORALI

### Art. 1

#### Denominazione e natura giuridica

L'Università Agraria di Sipicciano (di seguito indicata anche come "U.A.") è il dominio collettivo che rappresenta i residenti della Frazione di Sipicciano del Comune di Graffignano proprietari del patrimonio di terreni di dominio collettivo di uso civico (di seguito indicati come *cives*) e più precisamente i residenti della Frazione che abitano entro i confini della porzione di territorio del Comune di Graffignano censito al Nuovo Catasto Terreni nei fogli catastali nn. 14-15-19-20-23-24-25-26-27).

Al Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Sipicciano, ai sensi dell'art. 1 c.1 n. 2 della L. n.168/2017 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

In attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce il Dominio collettivo, come ordinamento giuridico primario delle comunità originaria degli abitanti titolari: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale; d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, che l'Ente amministra ed ha in proprietà pubblica o collettiva.

L'Università Agraria di Sipicciano rappresenta i *cives* in materia d'esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà demaniale civica della Popolazione di Sipicciano e sui diritti d'uso civico ad essa spettanti sulle terre private gravate, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

Della sua autonomia l'Università Agraria di Sipicciano si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività alle quali provvede nel rispetto del presente Statuto, delle Leggi dello Stato e della Regione.

### Art. 2

#### Sede

L'Università Agraria di Sipicciano ha sede legale in Piazza Comunale 11 – 01020 – Sipicciano (VT), all'interno del Palazzo Baronale di proprietà.

### Art. 3

#### Segni distintivi

L'Università Agraria di Sipicciano ha un proprio stemma rappresentato da: "semipartito troncato: il PRIMO, di azzurro, alla lettera maiuscola S, d'oro; il SECONDO, di rosso, alle due stelle di otto raggi, ordinate in palo, d'oro, legate di rosso. IL TERZO, di verde, alle nove spighe di grano, impugnate, d'oro, legate di rosso.

Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di quercia, di verde, l'alloro con le drupe d'oro e la quercia con le ghiande dello stesso, decussate in punta, legate dal nastro tricolorato dai colori nazionali.

### Art. 4

#### Finalità e scopi

Nell'interesse esclusivo delle generazioni future, l'Università Agraria ha la finalità di curare la conservazione e la gestione economica del patrimonio dei terreni di proprietà collettiva intergenerazionale dei *cives* di cui agli artt. 1 e 6 del presente Statuto.

L'Università Agraria garantisce la partecipazione all'attività amministrativa da parte degli Utenti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

L'Università Agraria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c.1 della L.168/2017 in combinato disposto con l'art. 9 c.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutela il paesaggio quale strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente stabile del sistema ambiente, base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale,

struttura eco-paesaggistica del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio della collettività sipicciense avente diritto.

La gestione economica dei beni di proprietà collettiva d'uso civico viene conseguita con le forme ed i metodi tipici dell'azienda agro-silvo-pastorale, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli Utenti titolari, curando, allo stesso tempo, gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali, culturali e naturalistici per gli utenti.

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Università Agraria si ricavano dai proventi dei canoni, dalla vendita dei tagli dei boschi a turnazione e da qualsiasi altra fonte di entrata.

L'attività di gestione economica con finalità intergenerazionale delle risorse patrimoniali e finanziarie di proprietà collettiva esercitata dall'Università Agraria costituisce esercizio di funzione pubblica locale.

L'Università Agraria può promuovere, di intesa con l'amministrazione comunale di Graffignano e con altri enti locali riconosciuti istituzionalmente, ogni iniziativa idonea a salvaguardare il patrimonio della Frazione di Sipicciano, nello sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, nonché autonomamente con le energie e le risorse proprie o all'uopo indicate, anche mediante la gestione di servizi di interesse comunitario;

L'Università Agraria promuove e concorre al sostegno, alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, rispettoso e attento alla rigenerazione delle risorse ambientali, in collaborazione con le associazioni, i circoli, i comitati di Sipicciano, e con tutti gli altri soggetti ed enti pubblici e privati che intendono concorrervi, realizzando anche iniziative a carattere sociale, economico, culturale e comunque di pubblica utilità, a vantaggio degli utenti e di tutta la popolazione.

In particolare l'Ente promuove, interviene e assiste tutte quelle iniziative che propongono il migliore utilizzo della terra di dominio collettivo e l'elevazione materiale e sociale degli utenti per mezzo dell'esercizio dell'industria agricola.

## **Art. 5 Uso dei terreni**

I terreni, le superfici pascolive e forestali che sono oggetto di diritti di uso civico costituenti il patrimonio di proprietà collettiva amministrati dall'U.A., sono aperti all'uso di tutti i cittadini utenti in conformità del presente Statuto, o alla destinazione risultante dalla classificazione Catastale e dalla destinazione d'uso del Piano Regolatore del Comune di Graffignano, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti in materia.

Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo sono stabilite dal Regolamento degli Usi Civici.

Gli Usi Civici di pascolo e legnatico consentiti non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice Civile.

I terreni del patrimonio collettivo d'uso civico sono inedificabili, salvo quelli soggetti nelle forme di legge a preventiva procedura di mutamento di destinazione d'uso previsti ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto. Per le altre edificazioni intervenute sul patrimonio precedentemente all'entrata in vigore della Legge 26 novembre 2017, n. 168 si osserveranno le disposizioni normative e giurisprudenziali vigenti in materia.

## **Art. 6 Utenti**

Sono Utenti dell'Università Agraria di Sipicciano tutti i cittadini residenti nel territorio di Sipicciano, ovvero tutti i *cives* come identificati all'art. 1 del presente Statuto, che risultano anche iscritti nella lista elettorale, seconda sezione, del Comune di Graffignano.

La eventuale variazione della denominazione della sezione elettorale comunale non implica revisione statutaria.

## **Art. 7 Sistema di votazione**

Le elezioni per la carica di Presidente e per il rinnovo del Consiglio si svolgono secondo seguenti le disposizioni:

1. L'elezione dei consiglieri dell'U.A. si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente;

2. Con la lista di candidati al consiglio dell'Ente deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente.
3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno di ciascuna lista, il candidato alla carica di Presidente.
4. Il candidato alla carica di Presidente deve presentare, entro il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione, al Segretario dell'Ente i seguenti documenti:
  - a) nome della lista;
  - b) contrassegno simboleggiante la lista;
  - c) elenco dei candidati alla carica di consigliere in un numero non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
  - d) ogni candidato di cui al precedente punto c) deve firmare specifica e personale dichiarazione che il candidato a Presidente alleggerà alla presentazione della Lista, dove sono riportate tutte le generalità del candidato e i requisiti di utente;
  - e) il programma amministrativo.
5. Ciascun Utente ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere dell'U.A. compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata a fianco del medesimo contrassegno.
7. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di età. Non è previsto il ballottaggio.
8. A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.
9. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio.
10. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.
11. Non è previsto *quorum*.

## **Art. 8 Elettorato attivo**

Il corpo elettorale è costituito da tutti gli Utenti dell'Università Agraria di Sipicciano come definiti all'art.6.

## **Art. 9 Elettorato passivo**

Sono eleggibili alle cariche di Presidente e Consigliere gli Utenti iscritti nelle liste elettorali, seconda sezione del Comune di Graffignano, alla data di convocazione dell'Assemblea degli Utenti avente all'Ordine del Giorno lo svolgimento delle operazioni elettorali.

## **Art. 10 Ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità**

Non sono eleggibili a Presidente e Consigliere:

- 1) i dipendenti del Comune di Graffignano, della Provincia di Viterbo, della Regione Lazio e dello Stato, e particolarmente il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'U.A., ovvero in quello ove l'U.A. ha la propria sede istituzionale;
- 2) coloro che hanno un rapporto lavorativo anche a tempo parziale in atto con l'U.A.;
- 3) coloro che si trovino in lite verso l'ente, ovvero che siano debitori nei confronti dell'Università Agraria finché non abbiano saldato il loro debito;
- 4) E' incompatibile con la carica di Presidente chi ricopre la carica di Presidente, Assessore o Consigliere della provincia di Viterbo, di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di Graffignano, o gli eletti in altri organi o amministrazioni pubbliche;

- 5) Non possono essere candidati alla carica di Presidente coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- 6) Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente;
- 6) I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- 7) I ministri di culto;
- 8) I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente;
- 9) I rappresentanti legali di organismi socio-sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'Università Agraria di Sipicciano;
- 10) Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Viterbo;
- 11) Il Segretario del Comune di Graffignano, tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Segretario dell'Ente.

### **Art. 11**

#### **Sezioni e operazioni elettorali - Espressione del voto**

- 1) E' costituita una sezione elettorale unica.
- 2) Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nel giorno di domenica, nelle date stabilite dalla Convocazione dell'Assemblea degli Utenti emanato almeno quaranta giorni prima della scadenza naturale del mandato, con all'Ordine del Giorno le elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. In caso di inerzia del Presidente nel convocare l'Assemblea elettorale, la Convocazione è emanata dal Segretario almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato Presidenziale. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi, alle ore 20,00, iniziano le operazioni di scrutinio.
- 3) Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nell'U.A.. e, pertanto, saranno gli stessi candidati a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere dell'U.A..
- 4) Non è richiesta la sottoscrizione delle liste da parte di presentatori.
- 5) Con la lista dei candidati al Consiglio dell'U.A. deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente ed il programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio.
- 6) Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente. In tale caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.
- 7) Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione.

## **TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO**

### **Art. 12**

#### **Organi elettivi**

Gli organi elettivi dell'Università Agraria di Sipicciano sono:

- Il Consiglio;
- Il Presidente.

### **Art. 13**

#### **Il Consiglio. Composizione, elezione e durata in carica**

- 1) Il Consiglio è composto dal Presidente dell'U.A. e da n. nove (9) Consiglieri.
- 2) La durata del mandato del Consiglio è pari ad anni cinque, computati dalla data delle elezioni.
- 3) Le liste per l'elezione del Consiglio dell'U.A. devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (nove) e non inferiore ai tre quarti (sette).
- 4) Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, oppure esprimendo un voto di preferenza per un candidato della lista, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno di lista. I voti espressi solo alla lista sono attribuiti anche al Presidente collegato, i voti di preferenza sono attribuiti anche alla lista ed al Presidente collegato. E' valido il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno di lista e contemporaneamente esprimendo il voto di preferenza per un candidato della lista votata. E' nullo ogni voto alla lista espresso con modalità diverse da quelle sopra descritte.
- 5) L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente dell'U.A..
- 6) Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente dell'U.A., vengono assegnati sei seggi. I restanti tre seggi vengono assegnati ai candidati Presidenti non eletti nella lista o nel gruppo di liste collegate a loro collegate che abbiano ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. In caso di presentazione di una sola lista o un solo gruppo di liste tutti i nove seggi vengono assegnati ad esse.
- 7) Salvo quanto disposto dal precedente comma 6, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate al Presidente risultato eletto la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1,2,3,4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Il numero complessivo di voti validi di ciascuna lista è dato dal numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato alla carica di Consigliere sommato al numero dei voti validi ottenuto dal candidato alla carica di Presidente collegato alla lista: tale valore costituisce la cifra elettorale della lista.
- 8) Si determinano in tale modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista collegata al candidato Presidente risultato eletto.
- 9) Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, in numero massimo di tre, collegati alle liste o ai gruppi di liste che abbiano ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.
- 10) Compite le operazioni di cui al precedente comma 9 sono proclamati eletti Consiglieri dell'U.A. i candidati di ciascuna lista collegata al Presidente proclamato eletto, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. La cifra individuale corrisponde al numero di voti validi ottenuto da ciascun candidato alla carica di Consigliere. Infine vengono proclamati eletti Consiglieri i candidati collegati alle liste dei candidati presidenti non risultati eletti, sempre secondo il numero dei seggi spettanti ad ogni lista in base ai quozienti più alti riportati dalle liste, e quindi tenendo conto nell'ambito di ciascuna lista della migliore cifra individuale.
- 11) Il Segretario dell'U.A. pubblica all'Albo Pretorio, entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale dell'U.A., i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti medesimi.
- 12) Il Consiglio uscente resta in carica sino alla proclamazione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, alla cura degli affari correnti e senza poter deliberare impegni di spesa per atti che non siano di mera esecuzione o mera conseguenza di procedimenti derivanti da precedenti deliberazioni.

## **Art. 14**

### **Competenze del Consiglio**

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Università Agraria.

La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:

- a) i Regolamenti ad eccezione di quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi e del Regolamento degli Usi Civici;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti, il bilancio di previsione pluriennale, annuale e programmatico, le relative variazioni ed il conto consuntivo e quanto altro prevede la normativa vigente in materia di contabilità assimilata ai

bilanci;

c) le convenzioni con i soggetti terzi pubblici e privati;

d) l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

f) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, consorzi e cooperative.

Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Deputazione Agraria o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

g) la nomina del Revisore dei conti,

h) l'approvazione delle richieste di affrancazione dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, curandone l'adeguamento alla effettiva realtà economica,

i) può presentare motivata opposizione alle proposte di legittimazione anche in sede diversa dalla fase di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi dell'Ente.

Il Consiglio vigila sulla regolare attuazione del disposto della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, nonché sul rispetto di quanto stabilito dalla Legge Forestale dello Stato per quanto attiene la gestione del patrimonio boschivo e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Le deliberazioni del Consiglio e della Deputazione Agraria sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico on-line presente sul sito Internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

## **Art. 15**

### **Funzionamento del Consiglio**

La convocazione dei rappresentanti viene effettuata dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso in un termine non superiore ai venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo e, in assenza da colui incaricato alla consegna degli avvisi, con apposito atto deliberativo. E' possibile la convocazione a mezzo P.E.C. qualora i singoli consiglieri lo consentano con atto sottoscritto.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima. Le deliberazioni del Consiglio convocato con procedura d'urgenza possono essere dichiarate immediatamente esecutive, mediante apposita votazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dallo Statuto in cui è specificamente richiesta una maggioranza qualificata.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati; per la seconda convocazione, che avrà luogo il giorno successivo, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.

Nel caso che siano introdotte proposte, che non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri, previa favorevole votazione di ammissione al punto aggiunto.

Le sedute del Consiglio sono segrete ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno:

- per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per trasferte in Comuni diversi da quello di Graffignano per l'espletamento di funzioni amministrative.

## **Art. 17**

## **Assemblea degli Utenti – Competenze**

- 1) L'Assemblea degli Utenti è composta da tutti gli Utenti come definiti all'art. 6 del presente Statuto.
- 2) Esercita le competenze attribuite all'A.S.B.U.C. dall'art. 3, c.1 lettera "b" punti 1, 2, 3 e 4 della L.97/1994 , nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
- 3) Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3, c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- 4) Elegge il Consiglio di Amministrazione.
- 5) Approva le modifiche Statutarie.
- 6) Approva le modifiche al Regolamento degli Usi Civici.
- 7) Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927, avendo cura che apportino sostanziali benefici all'intera collettività proprietaria del dominio collettivo di Sipicciano.
- 8) Nei casi previsti e nei termini di legge, nel rispetto dei principi di omogeneità dei valori finanziari e di equità di trattamento tra i casi, nonché con i fini dell'aumento e valorizzazione del patrimonio, autorizza, sulla base di documentazione tecnica e legale acquisita per il tramite del Segretario ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, le acquisizioni e le alienazioni patrimoniali.
- 9) Ratifica le eventuali concessioni di terreni collettivi disposte dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici a mezzo di sentenze emanate in conseguenza di procedimenti di sistemazione demaniale.

## **Art. 18**

### **Assemblea degli Utenti – Funzionamento**

- 1) L'Assemblea degli Utenti è convocata dal Presidente, salvo nel caso d'inerzia previsto dall'art. 11 comma 2) del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea può essere convocata anche se ne fanno richiesta almeno 1/10 degli Utenti iscritti alla Lista degli Utenti.
- 3) L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante avvisi da affiggersi nelle vie, piazze principali della frazione ed anche in luoghi privati aperti al pubblico, nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione dell'Assemblea deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza;
- 4) Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli Utenti con diritto di voto.
- 5) In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.
- 6) Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli iscritti alla Lista degli Utenti.
- 7) L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I Consiglieri non hanno diritto di voto in Assemblea.
- 8) Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito. Di ciascuna adunanza sarà esteso verbale dal Segretario e in sua assenza o impedimento da un Utente o dal Presidente. Il verbale, letto ed approvato dall'Assemblea, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 19**

### **Elezione e durata in carica del Presidente**

Nell'U.A., il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio dell'U.A. medesima, con le limitazioni degli artt. 8 e 9.

Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio dell'U.A.. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio.

La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del Presidente e/o sul contrassegno di una di tali liste e/o esprimendo la preferenza per un Consigliere della lista o gruppo di liste. Ogni caso di espressione diversa dalle precedenti, il voto è nullo.

E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età. Con la proclamazione della sua elezione effettuata dal Presidente dell'Ufficio Centrale dell'U.A., il Presidente assume le funzioni della carica.

Le cariche di Presidente dura cinque anni, è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per trasferte in Comuni diversi da quello di Graffignano per l'espletamento di funzioni amministrative.

## **Art. 20**

### **Competenze del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Dominio Collettivo, convoca e presiede l'Assemblea degli Utenti, il Consiglio e la Deputazione Agraria, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti. Svolge inoltre i seguenti compiti:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'ente agrario;
- nomina e revoca il Segretario e gli impartisce direttive generali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. Con lo stesso provvedimento di nomina fissa anche gli emolumenti spettanti al Segretario, come da indicazione del Consiglio.
- coordina e stimola l'attività della Deputazione Agraria e nomina i Deputati;
- concorda con la Deputazione Agraria o con i Deputati interessati, le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- Presiede le Commissioni di Gara e di Concorso;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Dominio Collettivo presso Enti, aziende ed istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Deputazione Agraria;
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici del Dominio Collettivo;
- ha facoltà di delegare ai Deputati per iscritto ed al Segretario l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- Nomina il Presidente della Sezione elettorale unica scegliendolo tra gli Utenti;
- Fa pervenire all'ufficio di Direzione l'atto di dimissione perché il Consiglio prenda atto della propria decadenza;
- acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove, anche tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;
- compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio;
- Coordina le funzioni di controllo che il Revisore dei Conti esercita nei confronti delle istituzioni;
- Convoca e presiede l'Assemblea degli Utenti nei casi previsti dallo Statuto;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Deputazione Agraria da lui presieduta;
- delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Consiglieri;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## **Art. 21**

### **Cessazione dalla carica di Presidente**

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Deputazione Agraria decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Deputazione rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione dall'esercizio della funzione previsti dalle vigenti normative.

Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio e della Deputazione Agraria ai sensi degli articoli 13 e 30.

Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del presidente nonché della rispettiva deputazione agraria.

Il Presidente cessa dalla carica, altresì, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio, I Deputati Agrari ed i Consiglieri rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente, ed in caso di impedimento dal Consigliere che abbia riportato la maggiore cifra individuale nelle liste collegate al Presidente decaduto.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

## **Art. 22**

### **Funzioni dei Consiglieri**

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Deputazione Agraria secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Presidente in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'ente agrario, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché estrarre copia degli atti relativi.

I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

## **Art. 23**

### **Diritto per i Consiglieri di presentare interrogazioni e mozioni**

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

Le interrogazioni, per le quali viene espressamente richiesta la proposizione in Consiglio, sono presentate al Presidente entro il decimo giorno antecedente a quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Le altre sono evase dal Presidente entro 30 giorni dalla loro presentazione. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente od alla Deputazione Agraria per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza consiliare, subito dopo la trattazione degli argomenti previsti nell'ordine del giorno. Il Consigliere interrogante, dopo averne dato lettura, rimette copia del testo al Presidente. Il Presidente o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello della presentazione.

Le mozioni debbono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere o dai Consiglieri proponenti e saranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio che sarà convocato dopo la loro presentazione.

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio dell'Università Agraria nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dal presente Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Deputazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. La mozione si conclude con una risoluzione che è sottoposta, sempre, all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

## **Art. 24** **Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante appositi avvisi contenenti l'ordine del giorno da trattare, l'orario e la sede della seduta. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

## **Art. 25** **Decadenza dalla carica di Consigliere**

Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:

- per dimissioni;
- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dallo Statuto e dalle leggi regionali e nazionali ;
- per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di qualsiasi Utente per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

## **Art. 26** **Dimissioni dalla carica di Consigliere**

Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito, previa presa d'atto da parte del Consiglio, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, fino ad esaurimento delle liste, dopoché per l'emanazione degli atti si procede a ridurre il numero complessivo dei consiglieri assegnati.

## **Art. 27** **Composizione e nomina della Deputazione Agraria**

La Deputazione Agraria è composta dal Presidente che la presiede e da 2 Deputati, scelti tra i Consiglieri.

Il Presidente nomina i 2 componenti della Deputazione Agraria, tra cui il vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Deputato Agrario mantiene anche la carica di Consigliere.

Il Presidente può revocare la delega conferita ai Deputati con atto scritto e procedere alla loro sostituzione, ovvero modificare la materia delegata, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Le carica di Deputato Agrario è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per trasferte in Comuni diversi da quello di Graffignano per l'espletamento di funzioni amministrative.

## **Art. 28**

### **Competenze della Deputazione Agraria**

La Deputazione Agraria è l'Organo Direttivo del Dominio Collettivo, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'ente agrario ed opera attraverso deliberazioni collegiali; alla stessa competono tutti gli atti amministrativi che dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio, al Presidente, al Segretario.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Alla Deputazione Agraria vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti :

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica, nonché la relazione finale del conto consuntivo da trasmettere al Consiglio;
- predisporre e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto ;
- approva i progetti esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;
- approva gli storni di stanziamento e le variazioni di bilancio, in caso di urgenza, da ratificare, da parte del Consiglio, nei successivi 60 giorni, ovvero entro il 30 novembre di ogni anno;
- approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti, appalti e affidamenti;
- predisporre la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto ;
- designa tra gli Utenti due scrutatori che assistono il Presidente della Sezione elettorale unica durante le operazioni di voto e di scrutinio;
- adotta, su parere del Segretario, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
- stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali;
- propone al Consiglio le alienazioni dei beni immobili dell'Ente.

## **Art. 29**

### **Funzionamento della Deputazione Agraria**

La Deputazione Agraria si riunisce su convocazione del Presidente, anche verbale, ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

Nel caso di assenza del Presidente la Deputazione Agraria è presieduta dal Deputato al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vice Presidente.

La Deputazione Agraria è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Deputazione Agraria non sono pubbliche ma alle medesime possono partecipare senza diritto di voto, Consiglieri, esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi presiede, a riferire su particolari problemi, previa preventiva informativa.

Le deliberazioni della Deputazione Agraria sono immediatamente esecutive, salvo caso contrario determinato con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

## **Art. 30**

### **Decadenza della Deputazione Agraria**

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o dimissioni del Presidente, la Deputazione Agraria decade e si procede allo scioglimento del Consiglio: il Consiglio e la Deputazione Agraria rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente, ed in caso di impedimento dal Consigliere che abbia riportato la maggiore cifra individuale nelle liste collegate al Presidente decaduto.

I singoli componenti della Deputazione Agraria possono decadere :

- per revoca da parte del Presidente;
- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità;
- per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Deputazione Agraria senza giustificato motivo.

Il Presidente provvede a dare comunicazione di quanto sopra al Consiglio ed a procedere ad una nuova nomina.

## **TITOLO III GLI ORGANI BUROCRATICI**

### **Art. 31 Segretario**

Il Segretario dell'Università Agraria è nominato dal Presidente sulla base di un rapporto fiduciario e:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'U.A. in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative generali e ne coordina l'attività.
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea degli Utenti, del Consiglio e della Deputazione Agraria e ne cura la verbalizzazione;
- esprime un parere tecnico/contabile sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze;
- cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali dell'Ente e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce;
- predispone gli atti di Convocazione dell'Assemblea degli Utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni;
- redige gli schemi degli esercizi contabili, preventivi e consuntivi proposti dalla Deputazione Agraria;
- trasmette gli ordini telematici di incasso e di pagamento al Tesoriere, sottoscrivendoli.
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente dell'U.A..
- esercita le funzioni di Ufficio Elettorale centrale in occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi elettivi.

Le funzioni di Segretario possono essere svolte da colui che sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche, contabili, agronomiche o equipollenti; ovvero da chi abbia già svolto le funzioni di Segretario o Direttore Amministrativo di un Dominio Collettivo per almeno due anni.

L'incarico di Segretario cessa al novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente, o, comunque, quando venga meno il rapporto fiduciario, salvo preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 32 Responsabilità del Segretario**

Il Segretario è organo consultivo ed esprime, su richiesta e nei limiti delle proprie competenze, il proprio parere sugli atti del Dominio Collettivo. In particolare sugli atti collegiali di Consiglio, di Deputazione Agraria e di Assemblea degli Utenti svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente; inoltre è direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

### **Art. 33 Direzione di particolari Uffici e/o Servizi**

Per il funzionamento di particolari Uffici o la gestione di particolari servizi, aventi carattere temporaneo o continuativo, il Presidente può affidare la direzione della gestione ad un singolo Deputato Agrario. L'affidamento deve risultare da Deliberazione della Deputazione Agraria. Per la gestione autonoma di tali Uffici e/o Servizi saranno istituiti appositi capitoli di Bilancio, qualora sia prevedibile impegnare necessariamente la spesa. Il Deputato Agrario affidatario provvederà a rendicontare l'attività svolta alla Deputazione Agraria mediante produzione di fatture, ricevute di pagamento ed ogni altra documentazione

contabile utile a tal fine. Tale rendiconto è soggetto ad approvazione della Deputazione Agraria, ai fini della contabilizzazione in bilancio.

### **Art. 34**

#### **Servizi pubblici locali**

I servizi pubblici esercitabili dall'ente agrario, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Università Agraria o svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

## **TITOLO IV**

### **ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

#### **Art. 35**

##### **Entrate**

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi l'ente agrario ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Ente ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi stabiliti dalla legge.

La finanza dell'ente agrario è costituita da ;

- a) corrispettivi a rimborso spese per gli usi consentiti ;
- b) corrispettivi a rimborso spese per servizi individuali ;
- c) entrate di natura patrimoniale quali i proventi dei canoni enfiteutici, l'affitto dei pascoli, i proventi della concessione in temporaneo godimento dei terreni non quotizzati e non quotizzabili, dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione, dai proventi della concessione di altri beni dell'Ente, dai canoni derivanti dalla concessione degli immobili;
- d) trasferimenti regionali, provinciali, comunali ;
- e) risorse per investimenti ;
- f) altre entrate

#### **Art. 36**

##### **Bilancio, risultati della gestione e programmazione finanziaria**

L'ordinamento finanziario e contabile dell'ente agrario si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia per i comuni, per la parte applicabile.

Il bilancio di previsione per l'anno d'esercizio va deliberato entro il 30 giugno di ciascun anno, salve diverse disposizioni di legge.

Nella redazione e predisposizione dello stesso devono essere osservati i principi dell'annualità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico-finanziario.

Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica.

Il bilancio ed i suoi allegati debbono, inoltre, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per i programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del Segretario.

I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi sono desunti dal rendiconto che comprende sia il

rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Deputazione Agraria che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo, salve diverse disposizioni di legge, e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno d'esercizio.

### **Art. 37**

#### **Revisione economica e finanziaria**

Le funzioni di revisione contabile sono svolte da un revisore dei conti, organo autonomo dell'Ente, e scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito albo.

Il Revisore è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente; dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità, non è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del bilancio preventivo e del rendiconto, entro i termini previsti dall'art. 34.

La rielezione è consentita per una sola volta. Qualora dopo la seconda elezione il Revisore uscente risulti vincitore dell'eventuale bando indetto per la selezione del nuovo Revisore, la nomina del vincitore è comunque consentita e viene computata come prima elezione.

### **Art. 38**

#### **Funzioni e responsabilità del revisore**

Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Deputazione Agraria se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Dominio Collettivo.

Esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti correlati e sulle variazioni di bilancio.

Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall'art. 1710 C.C., riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C. Al revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

### **Art. 39**

#### **Il Tesoriere**

Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall'Ente provvederà il Tesoriere. Il servizio di tesoreria sarà affidato, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio, ad un istituto di credito, ove possibile presente nel territorio del comune.

### **Art. 40**

#### **Contratto di tesoreria**

Il contratto di tesoreria dovrà indicare :

- a) le operazioni attinenti al servizio;
- b) la durata;
- c) il compenso per il servizio;
- d) l'elenco dei documenti che l'Amministrazione è tenuta a trasmettere al Tesoriere;
- e) l'elenco dei documenti che il tesoriere è obbligato a tenere;

- f) le modalità di riscossione e di pagamento;
- g) le modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
- h) i termini per la presentazione del conto consuntivo;
- i) la costituzione della cauzione a garanzia del servizio e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di tesoreria per gli enti privati aventi funzione pubblica.

#### **Art. 41** **Servizio Economato**

Per le esigenze dell'Ufficio amministrativo dell'Ente e per i servizi esterni, è istituito il Servizio Economato. Le funzioni di Economo del Dominio Collettivo sono svolte dal Segretario. Compete al Segretario anche la funzione di supervisione del conto corrente postale e la competenza del trasferimento delle somme presso il Tesoriere.

### **TITOLO V** **PROPRIETA' COLLETTIVE, DISPOSIZIONI NORMATIVE,** **CONTROLLO E VIGILANZA ATTI**

#### **Art. 42** **Beni e diritti di uso civico**

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università Agraria di Sipicciano si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della legge 20 novembre 2017, n. 168, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

Il patrimonio dell'U.A. è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Università Agraria per effetto delle leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 4 agosto 1894, n. 397, nonché da tutti i beni di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno all'Università Agraria a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia nonché in forza di sentenze, contratti, ecc... .

Il patrimonio dell'Università Agraria risulta dall'inventario costantemente aggiornato ai fini di legge, ivi comprese le costruzioni site nei comprensori civici o acquistate con redditi delle terre civiche.

#### **Art. 43** **Inventario**

Di tutti i beni mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Il titolare del servizio finanziario è consegnatario dei suddetti beni ed è tenuto personalmente alla corretta tenuta dell'inventario, delle successive variazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio e del servizio di economato. Egli assume, altresì, le funzioni di consegnatario dei beni.

Provvede alla rivalutazione dei beni ogni dieci anni.

Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché, le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

## **Art. 44**

### **Scelta del contraente**

Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti dell'ente agrario riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato. La scelta del contraente va fatta prioritariamente e qualora sia tecnicamente e giuridicamente percorribile, tra gli utenti in quanto trattasi di proprietà collettiva.

In assenza degli stessi, nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché, delle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata :

- quando si tratti della fornitura di beni e di servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici dell'ente agrario;
- quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
- quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.

Per lavori e forniture che implicino particolare competenza o applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

## **Art. 45**

### **Condizioni particolari**

Ai fini del raggiungimento delle finalità e scopi istituzionali previsti dall'art. 4 del presente Statuto, per l'appalto di :

- a) taglio di boschi;
- b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, immobili o di strutture agricole zootecniche;
- c) lavori di semina, trebbiatura, sfalcio, pressatura e trasporto di prodotti agricoli;
- d) vendita di bestiame;
- e) concessioni di immobili adibiti a particolari attività di carattere sociale e/o culturale;

il Dominio Collettivo può procedere direttamente a trattativa privata con cooperative o associazioni formate esclusivamente o prevalentemente da Utenti, ponendo a base d'asta il prezzo risultante da computo metrico estimativo redatto da tecnico professionista abilitato nella materia e all'uopo incaricato.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola manifestazione di interesse, purché venga opportunamente inserita la dicitura nel bando.

## **Art. 46**

### **Regolamenti**

Il Consiglio adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria dell'Ente e del deposito verrà data adeguata pubblicità con avviso pubblicato all'albo pretorio, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione degli schemi medesimi.

Il regolamento resterà pubblicato, dopo l'adozione, per quindici giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti e specificatamente disposto.

## **Art. 47**

### **Controversie tra utenti ed Amministrazione**

Salva la competenza della giustizia civile, gli utenti, per le controversie insorgenti tra loro riguardo i

rapporti sociali, possono ricorrere, in sede stragiudiziale, alla competenza del Consiglio.

**Art. 48**  
**Divieto di edificazione**

E' fatto divieto di qualsiasi edificazione sui terreni dell'Ente che siano gravati da diritti di uso civico o demanio collettivo e che siano in contrasto con le finalità dell'Ente, fatta salva la realizzazione di opere permanenti per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali esercitate in proprio o da cooperative di utenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766.

**Art. 49**  
**(abrogato)**

**Art. 50**  
**La pubblicità degli atti**

Gli atti dell'U.A. sono pubblici e possono essere consultati dagli Utenti, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso agli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, nonché gli affidamenti di lavori, appalti, servizi, concessioni, le acquisizioni e le cessioni patrimoniali di qualunque natura, sono gestite secondo il principio della pubblicità e della trasparenza in conformità del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 30 ottobre 2019 "Rispetto delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte delle Università Agrarie ed altre associazioni agrarie comunemente denominate, titolari della gestione degli usi civici e della proprietà collettiva" e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, anche disposte in forza di legge.

Presso gli Uffici dovrà essere possibile per gli interessati, secondo i modi e le forme stabilite dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

L'accesso agli atti è regolamentato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal DPR 12 aprile 2006 n. 184.

E' mantenuto l'Albo Elettronico on-line già istituito ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i..

**Art. 51**  
**La posta elettronica certificata**

L'Ente dispone di una casella di posta elettronica certificata e ne dà comunicazione al DigitPA per la successiva pubblicazione sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni, così come indicato dall'art. 16, comma 8, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nonché dall'art. 47, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

L'Ente dispone la pubblicazione nel proprio sito web di un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi comunicazione prevista dalla legge.

**TITOLO VI**  
**NORME FINALI E NORME DI RINVIO**

**Art. 52**  
**Norme finali e di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nell'ordinamento generale in materia rappresentato dal Codice Civile nonché quelle che, in prosieguo, saranno emanate, compatibilmente con la speciale fisionomia del Dominio Collettivo e con le norme attinenti alla liquidazione, legittimazione, affrancazione, alienazione degli Usi civici e della proprietà collettiva amministrata.

**Art. 53**  
**Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge e composto da n. 54 articoli, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio telematico dell'ente.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli Utenti su proposta presentata dalla Deputazione Agraria ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno venti giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Il Consiglio fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte degli utenti, degli Enti-Associazioni e delle persone giuridiche che hanno sede nel paese di Sipicciano.

**Art. 54**  
**Norma transitoria**

Per la prima applicazione del presente Statuto, come modificato ai sensi del recepimento delle disposizioni della Legge 26 novembre 2017, n. 168 , in via transitoria e fino all'insediamento degli Organi amministrativi eletti con le modalità previste dal presente Statuto, per la composizione, il funzionamento e le competenze degli Organi Amministrativi in carica e dell'Ufficio del Segretario sono osservate le disposizioni statutarie previgenti.

Allo spirare dei termini previsti dall'art. 54 della L.R. n. 7 del 22 ottobre 2018, gli Organi Amministrativi in carica decadono comunque e le funzioni del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione sono provvisoriamente esercitate dal Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione uscenti per la sola ordinaria amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma.

Qualora la Convocazione dell'Assemblea degli Utenti per il rinnovo degli Organi Amministrativi elettivi non possa essere effettuata nei tempi previsti dalle disposizioni statutarie a causa dell'Emergenza nazionale COVID-19, entro dieci giorni dalle disposizioni governative e/o ministeriali e/o regionali che renderanno possibile convocare la prima riunione utile dell'Assemblea degli Utenti, il Presidente provvisorio provvede alla convocazione dell'Assemblea degli Utenti con all'Ordine del Giorno le elezioni per il rinnovo degli Organi Amministrativi.

**Il Presidente**  
**dott. Pietro Boscaglia**